

STATUTO DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E
DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA NELLA PROVINCIA DI LIVORNO
(ISTORECO) ETS

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea nella provincia di Livorno (ISTORECO ETS) con sede legale in Livorno, via Marradi 116, in futuro nei locali all'uopo destinati dall'Amministrazione Comunale di Livorno, con durata illimitata, da ora in avanti denominata "associazione".

Art. 2

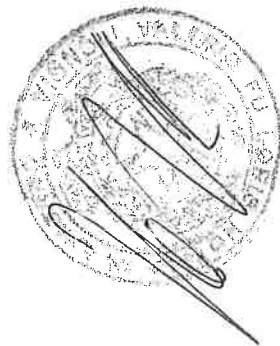
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è associata all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri-Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea; svolge la sua attività in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana (ISRT), con gli altri Istituti Storici della Resistenza, con le Istituzioni scientifiche e culturali, con gli Enti Locali territoriali e con ogni altro soggetto pubblico e privato che ne condivida le finalità statutarie.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso il reperimento e la salvaguardia delle fonti documentarie, la ricerca storica, le iniziative formative e didattiche tese ad approfondire e divulgare la conoscenza della società contemporanea, con particolare riguardo alle vicende legate all'opposizione al fascismo, alla lotta di Liberazione e all'età repubblicana avvenute sul territorio nazionale, e specifica attenzione alle vicende che si sono verificate nel territorio provinciale.

Per il raggiungimento di questi obiettivi l'Istituto indirizza la propria attività verso:

- a) il reperimento, l'acquisizione e la classificazione di materiale documentario che interessa la storia della Resistenza e la storia Contemporanea;
- b) la promozione e il coordinamento di ricerche, manifestazioni, convegni, iniziative editoriali, scientifiche e divulgative, esposizioni e pubblicazioni anche periodiche, la produzione di materiale audiovisivo e multimediale;
- c) il patrocinio di iniziative culturali di altri Enti e privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi dell'Istituto;
- d) la predisposizione e l'attuazione di programmi didattici e di aggiornamento tesi a diffondere nelle scuole la conoscenza degli avvenimenti relativi al movimento di Liberazione nazio-



Giuseppe Romano Senocchi ¹

nale e della storia contemporanea;

e) la ricerca dei reperti e cimeli del periodo della lotta antifascista e della resistenza, conservandoli e provvedendo al censimento e alla promozione della tutela e del riordino dei monumenti, dei cippi e delle lapidi dedicati alla lotta antifascista, alla resistenza e alle vicende che hanno avuto particolare rilievo socio-politico nella storia contemporanea. È facoltà dell'associazione, per le suddette attività ricorrere a convenzioni con Enti pubblici, Enti locali territoriali, Università e istituzioni culturali, associazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo l'apposito modulo di iscrizione con l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto

Antonio Trombini

ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associazione è ordinata su base associativa e rappresentativa.

Come risulta dall'Atto Costitutivo e sue integrazioni, sono Soci fondatori dell'Associazione:

- la Provincia di Livorno,
- i Comuni della Provincia che hanno aderito all'Istituto con apposita delibera: Livorno, Bibbona, Campiglia Mm, Campo nell'Elba, Capoliveri, Castagneto Cc, Cecina, Collesalveti, Marciana Marina, Piombino, Portoferraio, Rio nell'Elba, Rosignano Mm, San Vincenzo, Suvereto,
- le Associazioni provinciali Anpi, Anppia, Quei.

L'ammissione a socio, su domanda degli Enti o soggetti interessati, avviene con delibera del Consiglio Direttivo. Gli Enti sono tenuti a nominare un loro rappresentante nell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea potrà nominare soci onorari scelti tra i membri fondatori o persone che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Istituto.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

L'Assemblea statuisce in ordine alle quote associative da corrispondersi da parte dei soci individuali e collettivi.

La Provincia ed i Comuni, soci fondatori, corrispondono le quote associative deliberate nell'Assemblea del 9 giugno 2008, salvo eventuali modifiche approvate all'unanimità dall'Assemblea.

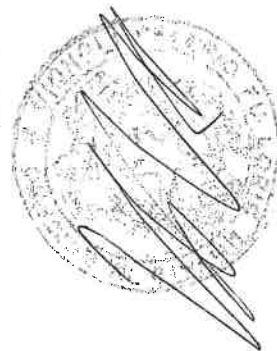
I soci debbono osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo stesso, vengono prese dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo; sono tenuti al pagamento delle quote associative annualmente.

La qualità di socio dà diritto di:

- intervenire ed esprimere il proprio voto nell'Assemblea, nonché di partecipare a tutte le diverse attività promosse dalla Associazione;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo perso-



Ugo Bonanno Seno

nale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto:

-versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Il Comune di Livorno, in qualità di comune della città capoluogo, metterà a disposizione di Istoreco una sede idonea compatibile con la normativa prevista per gli archivi-biblioteche, le condizioni economiche saranno quelle previste dal regolamento comunale per la concessione di immobili di proprietà comunale.

La Provincia di Livorno provvederà alla messa a disposizione, a titolo gratuito, della sede distaccata da adibire ad archivio-biblioteca, sempre compatibile con la normativa prevista per tali scopi, inoltre si farà carico del costo delle utenze e del servizio di pulizia delle due sedi.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e nei seguenti altri casi:

- a) dimissioni, che debbono essere comunicate per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) espulsione sancita dal Consiglio direttivo per comportamento tale da arrecare danni morali o patrimoniali all'Istituto. Contro questa decisione ci si potrà appellare, per iscritto, all'Assemblea dei soci;
- c) modifica della ragione sociale e dello scopo dell'Associazione, dell'Ente o dell'Istituto associati che si dimostrino contrari alle finalità dell'Associazione e del presente statuto.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

(Organi)

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;

Antonio Romano Senocfr

e) il Revisore dei Conti, qualora si renda necessario o obbligatorio ai sensi di legge.

Art. 7

(Assemblea dei Soci)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, con tutti i materiali inerenti l'ordine del giorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratificare la esclusione degli associati;
- approvare le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approvare il programma annuale di attività;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- nominare l'Organo di controllo;
- nominare il Revisore dei Conti, qualora ciò si renda necessario o obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
- ratificare la nomina del Presidente;
- ratificare i regolamenti interni, le ammissioni o le esclusioni dei soci deliberati dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

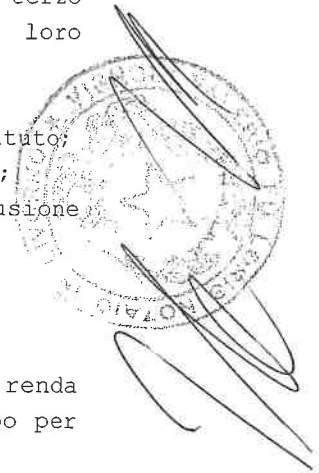
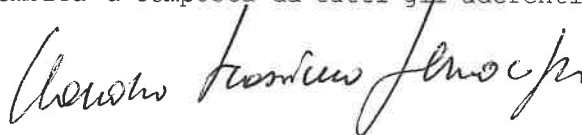
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea dei soci ha, inoltre, facoltà di nominare un Presidente onorario dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione



ed è organo sovrano della stessa.

Le Associazioni e gli Enti aderenti sono rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo ed ogni volta che se ne ravvisa la necessità o è richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Delle sedute dell'Assemblea dei soci verrà steso apposito verbale, dal segretario, che sarà conservato agli atti dell'associazione.

Art. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi previsti dallo statuto.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- elaborare il bilancio di esercizio e la proposta di bilancio preventivo;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Direttore e il Comitato scientifico;
- deliberare sui regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 12 e 17, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni, rieleggibili per 2 mandati, garantendo comunque la presenza di 1 rappresentante della Provincia, di almeno 4 rappresentanti dei Comuni e di almeno 4 rappresentanti delle Associazioni antifasciste.

Comunque la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, istituire su indicazione del Presidente, Commissioni di lavoro incaricate di dare



attuazione ai progetti scientifici, culturali e didattici deliberati dall'Assemblea dei soci; esse sono di norma presiedute da un responsabile membro del Consiglio direttivo che rappresenta il tramite tra i due organismi.

Art. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è indicato al Consiglio direttivo dalla Provincia di Livorno, previa consultazione con gli altri soci fondatori, viene nominato dal Consiglio Direttivo e la nomina è ratificata dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente dura in carica un triennio prorogabile per un ulteriore triennio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, firma gli atti ufficiali e gli atti contabili.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.10

(Organo di controllo)

L'Organo collegiale di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, sono scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni



Claudio Romanelli

sociali o sudeterminati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11

(Direttore)

Il Direttore assicura la gestione dell'Istituto, coordina il personale ed i collaboratori interni ed esterni, partecipa di diritto al Consiglio Direttivo con voto consultivo, propone le ricerche, gli studi, le pubblicazioni, le manifestazioni culturali e la loro realizzazione secondo gli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea dei soci e nell'ambito delle compatibilità di bilancio.

Le funzioni, le prerogative, le eventuali indennità, e i rapporti con l'Associazione e con il Consiglio Direttivo saranno previsti in un apposito regolamento approvato da parte del Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Art. 12

(Comitato Scientifico)

Il Comitato scientifico è composto da cinque membri indicati ed approvati dal Consiglio Direttivo. Questo ha il compito di consulenza per l'attività scientifica ed editoriale, la realizzazione delle iniziative pubbliche, la conservazione del materiale documentario, video, etc. e la formazione di progetti con gli istituti scolastici. Del comitato scientifico fa parte il Direttore dell'Istituto che lo presiede e coordina, ed un membro rappresentante dell'Università di Pisa. Dura in carica tre anni.

Art. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- dalle quote annuali sociali;
- donazioni, rendite, depositi, lasciti, ricevute e accettate da persone e Enti vari;
- eventuali proventi derivanti dall'attività sociale;
- dal materiale inventariabile di cui si terrà un elenco aggiornato;
- dai contributi straordinari di Enti pubblici, Istituti, nonché di Enti privati e persone fisiche;
- da risorse derivanti da partecipazioni a Bandi Regionali, Nazionali ed Europei.

L'immobile e gli arredi sono e rimangono di proprietà dell'Amministrazione provinciale. L'utilizzo di tali strutture è regolato da apposito contratto di comodato titolo gratuito.

Antonio Pannico Senocip

Art. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri Enti del Terzo Settore, quali l'Istituto Regionale o l'Istituto Nazionale di Storia della Resistenza o all'Archivio di Stato.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16

(Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore. Esso è redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa ricorrendo le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 18

(Libri)

Il Consiglio direttivo cura la tenuta dei seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

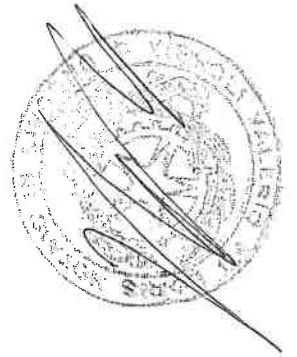
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



Clavio Pansu Janc

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20

(Lavoratori)

L'associazione può avvalersi di comandi della Pubblica Amministrazione, in virtù di apposite convenzioni, per impegnarli in attività inerenti ai loro profili professionali.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi del' art.16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

Art. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Non costituisce modifica statutaria l'aggiornamento annuale dell'elenco degli Enti Associati.

Giuseppe Antonio Jannuzzi

